



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 29/05/2009

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2009, n. 8

Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 29 aprile 2004 n. 6;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 13 maggio 2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007 n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.

**Art. 2
(Integrazione all’art. 2)**

1. all’art. 2 è aggiunto il seguente comma: “12. Per personale stabilmente inserito nell’organico si

intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell'anno.”

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'art. 5)

1. all'art.5, comma 1, lettera b), dopo le parole "sul territorio regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione";
2. all'art.5, comma 2.5, lettera c), le parole "in almeno 10 comuni pugliesi" sono soppresse;
3. all'art.5, comma 2.5, lettera d), le parole "almeno 5" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'art. 6)

1. il comma 3 dell'art.6 è sostituito dal seguente:
"3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l'istanza è considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente.";
2. al comma 6 dell'art.6, le parole "per l'esercizio teatrale e cinematografico" sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all'art. 9)

1. al comma 1, lett. b), punto 3) dell'art.9, dopo le parole "da attuare" è aggiunta la parola "anche";
2. al comma 4 dell'art. 9, le parole "e sottoscrive le convenzioni" sono soppresse;
3. all'art. 9 è aggiunto il seguente comma: "5. I finanziamenti in favore dei soggetti che hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale, anziché sul FURS".

Art. 6

(Integrazioni all'art. 11)

1. al comma 2 dell'art. 11, dopo le parole "di presentazione dell'istanza stessa." è aggiunta la seguente frase: "Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale, il programma presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all'attività di iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti specifici di settore dall'art.5.";

Art. 7

(Modifiche all'art. 15)

1. al comma 1 dell'art.15, le parole "il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 giugno";

Art. 8

(Integrazione all'art. 16)

1. al comma 2 dell'art.16, dopo le parole "La promozione è realizzata" è aggiunta la parola "anche".

Art. 9

(Modifiche all'art. 17)

1. al comma 5 dell'art.17, le parole "attuatori delle attività e dei progetti speciali che a tal fine" sono sostituite dalla parola: "che";

Art. 10

(Integrazione all'art. 18)

1. al comma 3 dell'art.18, dopo le parole "del progetto triennale" sono aggiunte le parole "compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e di contabilità."

Art. 11

(Modifica denominazione
del Settore Attività Culturali)

1. Il termine "Settore" riferito alla denominazione del Settore Attività Culturali contenuto nel Regolamento è sostituito da "Servizio".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004,n.7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 maggio

VENDOLA